

ORDINE
DEI
GIORNALISTI



VADEMECUM

ELEZIONI IN MODALITÀ MISTA
TELEMATICA E IN PRESENZA
DEI CONSIGLI REGIONALI
E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Triennio

2021 - 2024



Prefazione

Prende corpo la più rilevante innovazione in termini di possibilità di partecipazione al voto da quando la Legge n. 69/1963 istituì l'Ordine dei giornalisti.

Il legislatore ha dato, in epoca di pandemia, solo uno scarno "via" alla possibilità del voto telematico. È stato poi il lavoro del Consiglio nazionale - svolto in condizioni difficili perché ci si è a lungo potuti riunire solo a distanza - a riempire di contenuti la novità storica.

Il Vademecum che sempre il Cnog predisponde alla vigilia del rinnovo degli organi dell'Ordine, stavolta è da leggere ancora con maggiore attenzione e interesse. Accanto al riepilogo delle regole di sempre, ci sono - e sono state coordinate dagli Uffici - quelle sancite dal regolamento sul voto telematico, predisposto da noi e approvato dal Ministero della Giustizia.

In queste brevi righe d'introduzione mi preme solo sottolineare un concetto: col voto telematico si realizza un obiettivo di uguaglianza fra giornalisti che vivono e lavorano al centro, e quelli che operano invece in città e località più periferiche in cui, quando si vota per le politiche o per le amministrative, i seggi sono allestiti comunque sotto casa e la partecipazione è per tutti i cittadini a parità di condizioni.

Per ben oltre mezzo secolo tanti colleghi sono stati, invece, costretti ad affrontare trasferte se non "viaggi" per poter scegliere chi dovesse guidare, a livello regionale e nazionale, il loro Ordine professionale. O magari hanno semplicemente rinunciato a esprimere le loro preferenze.

Da oggi le cose cambiano. Possiamo anche esserne tutti un po' orgogliosi.

*Carlo Verna
Presidente Consiglio Nazionale
Ordine dei Giornalisti*

Legenda

L.I. = Legge istitutiva n. 69/1963

R.A. = Regolamento attuativo D.P.R. 115/1965

R.V. = Regolamento sul voto telematico B.U. Ministero della Giustizia n. 1 del 15.01.2021

Glossario

- **Area riservata:** la piattaforma cui accede il presidente del seggio regionale centrale mediante le credenziali inviate dall’Ufficio elettorale centrale
- **Cabina elettorale virtuale:** è la piattaforma che consente l’espressione del voto telematico.
- **Collegio unico nazionale (CUN):** è la circoscrizione elettorale istituita su base nazionale per la partecipazione dell’elettorato attivo e passivo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute.
- **OTP (One Time Password):** è una password che può essere utilizzata un’unica volta e che perde validità subito dopo.
- **Password:** il codice personale trasmesso via pec che consente insieme al codice fiscale di accedere nella cabina elettorale virtuale.
- **Quorum costitutivo:** definisce la presenza minima di votanti affinché l’Assemblea sia regolarmente composta.
- **Quorum elettivo:** definisce il numero di voti utili per essere eletti.
- **Seggio regionale centrale:** il seggio istituito presso la sede del CROG, che raccoglie i risultati degli eventuali seggi distaccati.
- **Ufficio del Collegio Unico Nazionale:** l’Organo i cui componenti sono nominati dal Comitato Esecutivo e che sovraintende alle operazioni per l’elezione delle minoranze linguistiche.
- **Ufficio elettorale centrale:** è costituito presso la sede del Consiglio nazionale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto.

Introduzione

L'entrata in vigore del Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti (Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n. 1/2021) ha reso necessaria una revisione del tradizionale vademecum messo a disposizione dal Consiglio nazionale per supportare le operazioni di voto nei collegi elettorali regionali.

Le operazioni preliminari e le procedure per le elezioni dei componenti dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono state quindi illustrate riportando la normativa di riferimento, le decisioni del Consiglio nazionale nonché ogni altro riferimento interpretativo utile allo svolgimento delle votazioni (note ministeriali, pareri legali ecc.).

Le novità



Nella pubblicazione di quest'anno sono stati inseriti dei box dedicati alla nuova procedura per il voto telematico nonché delle note operative funzionali alle attività che dovranno svolgere le segreterie degli Ordini regionali.

1. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I **Consigli regionali** sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti.

Il **Consiglio nazionale** è composto da non più di 60 membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute eletto dal Collegio Unico Nazionale (**CUN**).

Il numero dei componenti da eleggere in ciascuna circoscrizione, alla data di invio dell'avviso di convocazione, è regolato dall'art. 16 della L.I. così come modificato dal D. Lgs. n. 67/2017. Tale decreto ha fissato in 60 il numero massimo di componenti, di cui 20 pubblicisti e 40 professionisti, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale (art. 18 L.I.).

I seggi dei professionisti che ciascun Ordine elegge vengono stabiliti sulla base del numero dei professionisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi regionali alla data di invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale (art. 16, c.3 R.A.).



Nota operativa n. 1

Per prassi le assemblee sono indette almeno 20 giorni antecedenti la data della 1^a convocazione individuata con determina del presidente del Consiglio nazionale.

2. CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO

2.1 Pre-requisiti

Per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di **domicilio digitale (Pec)**¹.

Non sono ammessi gli iscritti che risultano sospesi dall'esercizio della professione (Art. 5, R.A.).

2.2 Elettorato attivo

Possono votare i Professionisti e i Pubblicisti in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

¹ Con nota prot. DAG 17/09/2020.0144610.U. il Ministero della Giustizia ha affermato che: *La comunicazione del domicilio digitale da parte del giornalista rappresenta una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento;* con nota prot. DAG 02/12/2020.0196320.U. ha affermato altresì: *Sarà cura degli Ordini territoriali anche di provvedere a invitare i propri iscritti a munirsi di domicilio digitale, senza il quale non sarà possibile non soltanto la permanenza nell'Albo professionale e lo svolgimento della professione (...) ma nemmeno l'esercizio del voto;* Parere legale Prof. Avv. Mario Sanino 25/06/2021 prot. 3774 secondo cui alla luce delle note ministeriali *chi è senza Pec comunque è escluso dal voto.*

**Box 1*****Il moroso che intenda votare telematicamente...***

Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell'avvenuto pagamento, anche mediante autocertificazione (Art. 4 R.V.).

2.3 Elettorato passivo

Possono essere eletti al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell'Ordine dei giornalisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità (art. 3 L.I.)² e che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. La Legge stabilisce poi, che per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna anche essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) (art. 16 L.I.). Per calcolare l'anzianità di iscrizione, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale. Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della 1^a convocazione dell'assemblea elettorale (ossia della 1^a giornata di voto telematico), 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell'Albo (art. 7 R.A.)³. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti, in ragione di 2 professionisti e 1 pubblicista, gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere (art. 12 e art. 19, L.I.).

2.4 Minoranze linguistiche

Gli iscritti, appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute, possono chiedere per il tramite dei Consigli regionali interessati⁴ l'iscrizione al CUN, facendone domanda entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la 1^a convocazione dell'assemblea elettorale, ossia della 1^a giornata di voto telematico. È necessario autocertificare l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Coloro i quali optano per l'iscrizione al CUN possono votare esclusivamente il rappresentante professionista o pubblicista delle minoranze linguistiche.

² In merito all'anzianità necessaria per essere eletti, il Consiglio nazionale ha indicato che non vi è dubbio che il quinquennio di anzianità debba essere integralmente posseduto dal soggetto interessato; cioè, per così dire, “consumato” in tutta la sua ampiezza (...) se questa condizione non si verifica e la convocazione elettorale risulta fissata in un giorno compreso nel quinquennio, allora la legittimazione elettorale non scatta (C.N. 4.11.1992).

³ Parere del Ministero di Grazia e Giustizia in data 25.5.1998: “(...) l'anzianità va computata a decorrere dal momento iniziale di iscrizione all'albo, a prescindere dal fatto che l'interessato, nel corso della sua vita professionale, sia stato iscritto in diversi elenchi”.

⁴ Le circoscrizioni territoriali nelle quali sono espressamente tutelate le minoranze linguistiche sono: Basilicata (l.r. n. 16/1996), Calabria (l.r. n. 15/2003), Campania (l.r. n. 14/2004), Friuli Venezia Giulia (l.r. n. 20/2009, l. r. n. 26/2007), Molise (l.r. n. 15/1997), Piemonte (l.r. n. 11/2009), Puglia (l.r. n. 5/2012), Sardegna (l.r. n. 26/1997), Sicilia (l.r. n. 26/1998), Trentino Alto Adige (Statuto, appr. d.p.r. 31.08.1972 n. 670, art. 98 come modificato L. Costituzionale n. 2/2001), Valle d'Aosta (Statuto appr. l. cost. 26.02.1948 n. 4, art. 38), e n. 12/2009) e Veneto (l.r. n. 73/1994).



Nota operativa n. 2

I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via Pec al CUN, esclusivamente in formato excel, entro 15 giorni antecedenti la data fissata in 1^a convocazione dell'assemblea eletta, i nominativi degli iscritti che abbiano autocertificato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti, che non risultino sospesi dall'esercizio della professione e che siano titolari di Pec. A fianco a ciascun nominativo dovrà essere indicata la data e il luogo di nascita, la categoria di appartenenza, la data di prima iscrizione all'Albo e l'eventuale titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.

3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

3.1. Termimi

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (art. 4 L.I.). La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti che abbiano i prerequisiti di cui al par. 2.1.

3.2. Avviso di convocazione: contenuti

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti nonché per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio nazionale deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza;
- i giorni e gli orari per l'esercizio del voto telematico;
- il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
- l'indicazione del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
- l'eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione⁵;
- per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima

⁵ Il Consiglio nazionale più volte ha ribadito che il termine di "seconda convocazione" non va confuso con quello di "ballottaggio". Trattasi di due cose ben distinte. La "seconda convocazione", infatti, come si deduce dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 6 e 16 della L.I. e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del R.A., si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della prima assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale. Il "ballottaggio", invece, si riferisce all'eventuale giorno in cui sono svolte le operazioni elettorali a causa del mancato raggiungimento, da parte di alcuni o di tutti i candidati, del numero minimo dei voti (maggioranza assoluta) richiesto dalla legge professionale per poter essere proclamati eletti, risultando pienamente valide (al contrario della seconda convocazione) le precedenti assemblee (C.N. 28.9.1999).

della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione⁶; per l'esercizio del voto telematico v. BOX 1 (art. 4 del R. V.).

Per le circoscrizioni elettorali regionali del Collegio Unico Nazionale l'avviso deve specificare che le operazioni di votazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute si concludono comunque nell'eventuale seconda convocazione, non essendo previsto il voto di ballottaggio. L'invalidità dell'Assemblea in 1^a convocazione annulla qualunque esito registrato nell'ambito del CUN.

L'avviso di convocazione deve riportare anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e sicurezza del voto.

VEDI NOTA OPERATIVA N. 3



3.3. AVVISO DI CONVOCAZIONE: PUBBLICITÀ

Gli Ordini regionali provvedono tempestivamente alla trasmissione dell'avviso di convocazione all'Ordine nazionale per la pubblicazione del documento sul sito internet www.odg.it.

È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (art. 4 L.I., come modificato dal D.L. 35/2005, e art. 5 R.A.).



Nota operativa n. 3

La sessione elettorale telematica è prevista nelle giornate di **mercoledì e giovedì** antecedenti al voto in presenza. Il seggio telematico è aperto dalle ore **10:00 alle ore 20:00**. Per accedere nella cabina elettorale virtuale l'iscritto dovrà utilizzare il proprio **Codice Fiscale** e una **password** che sarà inviata via Pec 3 giorni antecedenti la 1^a data fissata per il voto telematico. Successivamente gli sarà richiesto l'inserimento di un numero di **cellulare attivo**. Si precisa che sono abilitate utenze di telefoni mobili attivate in ambito europeo. L'elenco dei Paesi sarà consultabile all'ingresso della piattaforma. Una volta entrati nella cabina elettorale sarà disponibile un **video tutorial** sulla modalità di voto. L'iscritto potrà dunque selezionare la/le consultazione/i elettorale/i virtuale/i cui accedere (Consiglio Nazionale e/o Consiglio regionale + Collegio Revisori dei Conti). Una volta digitati il cognome e nome dell'iscritto che si intende votare nell'apposito spazio di ricerca il sistema restituirà delle caselle complete di nome, cognome e data di nascita cliccando sulle quali il votante potrà esprimere la propria preferenza. È possibile votare **scheda bianca** oppure esprimere preferenze per uno o più candidati. Nel caso di ballottaggio l'eletto troverà sulla scheda virtuale i soli eleggibili. Il sistema prevede l'invio di un **codice OTP** con SMS sull'utenza telefonica mobile indicata, per confermare i voti espressi per ciascuna consultazione elettorale (Consiglio regionale e Collegio dei Revisori, Consiglio nazionale o CUN). Per ogni convocazione (1^a, 2^a e ballottaggio) l'iscritto riceverà una distinta password che, unitamente al Codice Fiscale, consentirà l'accesso alla cabina elettorale virtuale. Ciascuna operazione di voto telematico ha la durata di 20 minuti. Nella sezione **"Speciale elezioni 2021"** del sito www.odg.it e sugli specifici siti dei Consigli regionali sarà pubblicato l'URL per accedere alla cabina elettorale virtuale nonché tutti gli aggiornamenti sulla procedura.

⁶ La legge ordinistica e il regolamento di esecuzione non fanno distinzione tra il momento assembleare in cui si procede alla costituzione del seggio e le operazioni di voto vere e proprie e se ne deduce che sono indicati come fasi diverse della stessa assemblea (C.N.9.2.2005).

4. SEGGI ELETTORALI

4.1 Costituzione dei seggi delle circoscrizioni regionali

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali nonché per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni (art. 6 R.A.)⁷.

Presso le circoscrizioni territoriali nelle quali sono espressamente tutelate le **minoranze linguistiche** e i cui iscritti abbiano dichiarato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, sono istituiti i seggi per l'elezione del rappresentante professionista e del rappresentante pubblicista.

Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni (art. 6 R.A.)⁸.



Box 2

Ufficio elettorale centrale

È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l'Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica. Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono pubbliche. L'Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 R.A. L'indirizzo Pec dedicato alle comunicazioni con l'Ufficio Elettorale Centrale è: elezioni2021@pec.cnog.it

4.2 Costituzione del Collegio Unico Nazionale (CUN)

Ai sensi dell'art. 16 della L.I. in sede di prima applicazione - e fino all'approvazione di uno specifico Regolamento - è costituito un Collegio Unico Nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute.

I componenti sono nominati con deliberazione del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale.

4.3 Nomina dei componenti dei seggi virtuali e in presenza

Per effetto del Regolamento sul voto in modalità mista telematica e in presenza, la costituzione del seggio regionale centrale avviene prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica anche per consentire la formazione dei componenti sull'utilizzo della piattaforma del voto on line.

Il seggio regionale centrale sovrintende a tutte le operazioni telematiche, in collegamento con l'Ufficio elettorale centrale e a quelle del voto in presenza, operando un raccordo dei voti espressi nei seggi decentrati.

⁷ Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del seggio elettorale per l'assenza di elettori (minimo cinque) cui affidare l'incarico di scrutatori, l'assemblea va dichiarata "deserta" e riconvocata. Della mancata costituzione del seggio deve essere redatto apposito verbale.

⁸ Un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l'Ordine non può essere considerato sezione, ma seggio a tutti gli effetti (dec. C.N. 9.2.2005).

Nota operativa n. 4



Il presidente del Consiglio regionale sceglie, al più tardi 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica negli elenchi degli elettori, 5 scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote, muniti di Pec e che non siano sospesi. Comunica, quindi, **i nominativi e le relative Pec** al Consiglio nazionale. Il più anziano per iscrizione fra i 5 scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio. **È vivamente consigliato anticipare la nomina del seggio per consentire la formazione sulle procedure della piattaforma.**

Restano ferme, invece, le disposizioni normative con riferimento alla nomina dei componenti dei seggi istituiti in sedi diverse da quelle dell'Ordine (art. 5 L.I.) ossia il presidente del Consiglio regionale, nella 1^a giornata di votazione in presenza, sceglie prima dell'inizio delle operazioni, 5 scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote, che abbiano una Pec e che non siano sospesi.




Il più anziano per iscrizione fra i 5 scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato⁹.

In caso di assenza, il presidente e il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale (art. 9 R.A.)¹⁰. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale (art. 5 L.I.).

4.4. Locale del seggio

Il presidente del Consiglio deve avere cura di istituire il seggio in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata (artt. 9 e 11 R.A.)¹¹.

Si fa presente che presso i seggi delle circoscrizioni elettorali interessate saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.



⁹ Il Consiglio nazionale ha precisato che, nel caso in cui vengano istituiti seggi decentrati, il presidente dell'Ordine uscente, deputato per legge a svolgere le funzioni di presidente dell'Assemblea, non può essere uno e trino e pertanto si impone che suoi rappresentanti, precedentemente da lui (e non dal Consiglio) individuati e designati, svolgano le funzioni di presidente di Assemblea (C.N. 16.12.2004). Se non si è consiglieri uscenti non si può essere né presidente delegato di assemblea né segretario delegato di seggio (C.N. 16.12.2004).

¹⁰ In occasione di assenza del presidente del seggio o del segretario è stato ritenuto che uno scrutatore potesse sostituirli in quanto investito delle funzioni del "funzionario di fatto" (C.N. 24.11.1989; C.N. 4.11.1992).

¹¹ Dal disposto normativo si ricava, senza ombra di dubbio, che l'elettore deve esprimere il proprio voto non soltanto in tutta segretezza, ma immediatamente e, addirittura, in una parte della sala adibita a seggio elettorale. Pertanto, non è ammesso che si possa esercitare il proprio voto in un locale diverso da quello adibito a seggio elettorale (C.N. 9.2.2005).

5. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

5.1. Formazione e trasmissione a cura del Crog

Gli elenchi degli aventi diritto al voto si definiscono **5 giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione in modalità telematica**. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettoro il C.F., cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione, elenco e regione di appartenenza, Pec, eventuale minoranza linguistica nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi (art. 9 R.A.)¹². Solo gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi possono esprimere il voto telematicamente; i giornalisti morosi potranno procedere alla regolarizzazione delle quote recandosi al seggio personalmente. Resta fermo, tuttavia per loro il limite all'esercizio del voto solo in presenza.

Nota operativa n. 5



Il file della base di dati relativo all'elettorato attivo e passivo, differenziato per categoria di iscrizione, è elaborato da ciascun Consiglio regionale. Da tale base si ricava la relativa **anagrafica regionale degli iscritti abilitati al voto in modalità telematica**, che rappresenta l'elettorato attivo che accede alla piattaforma. Il file viene trasmesso via Pec al Consiglio nazionale (crog@pec.cnog.it) che lo invierà al gestore della piattaforma per il voto telematico (Art. 12 R. A.).

5.2. Formazione e trasmissione a cura del Cnog

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, il CUN entro 10 giorni antecedenti la data fissata in 1^a convocazione dell'assemblea elettiva, provvederà a trasmettere via Pec ai Consigli regionali dell'Ordine gli elenchi dell'elettorato, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica (art. 14, c. 2 R.V.).

6. VOTAZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

6.1 Modalità di voto telematico

Il voto telematico è espresso accedendo alla cabina elettorale virtuale con una modalità protetta, nelle giornate indicate nell'avviso di convocazione. A 3 giorni dalla 1^a votazione in modalità telematica ciascun elettoro riceverà nella propria casella Pec la password per accedere alla cabina elettorale con le istruzioni per votare.

Il voto telematico si esercita per 10 ore, dalle 10 alle 20, nelle giornate di mercoledì e di giovedì. A voto espresso, l'elettoro ha la possibilità di salvare e/o stampare il certificato di

¹² La procedura dettata dall'art. 9 non si riferisce soltanto alla ipotesi in cui venga istituito un solo seggio, ma anche alla ipotesi in cui vengano istituiti più seggi. Pertanto, ogni seggio, in aggiunta agli elenchi dei giornalisti aventi diritto al voto in tutta la circoscrizione **dove avere anche, e soprattutto, l'elenco relativo agli aventi diritto al voto in quel seggio**. In ciascun seggio debbono esercitare il diritto di voto soltanto quegli elettori ivi iscritti e non anche indistintamente i residenti nella regione, salvo deroghe e fatte salve le opportune istruzioni per evitare duplicazioni di voto (C.N. 16.12.2004).

avvenuta votazione. Tale possibilità è garantita anche dopo la conclusione della sessione, accedendo alla piattaforma e cliccando la sezione “Seggi”. Per tutta la durata della votazione telematica è garantito dal gestore della piattaforma un supporto telefonico e tramite email ai votanti.

6.2. Reportistica

Entro le ore 9 del giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto telematico (ossia entro le ore 9 di giovedì e di venerdì), i Consigli regionali ricevono via e-mail i report relativi all’andamento della votazione nel loro ambito territoriale, suddivisi per categoria (giornalisti professionisti e pubblicisti). Sarà cura dell’Ordine regionale procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale nonché mettere a disposizione del presidente del seggio regionale centrale il report finale relativo al numero degli elettori votanti per ciascun Organo, utile a determinare il quorum costitutivo dell’Assemblea in 1^a convocazione al termine della votazione in presenza.



Box 3

Specifiche sui report finali

I file dei report finali saranno disponibili per i presidenti dei seggi regionali centrali nell’Area riservata solo dopo lo spoglio delle schede cartacee ovvero al momento dello scrutinio delle schede telematiche.

In particolare nei report si specificano:

- l'affluenza espressa in numero percentuale dei votanti telematici per definire il raggiungimento del quorum per Organo (art. 16 c. 1 R.V.);
- il numero dei voti telematici per ciascun elenco e per ciascuna consultazione.

7. VOTAZIONI IN PRESENZA

7.1. Operazioni preliminari

Un’ora prima dell’apertura dei seggi in presenza i presidenti dei seggi regionali centrali riceveranno, a mezzo e-mail, le istruzioni per scaricare gli elenchi degli iscritti che non hanno ancora esercitato il diritto di voto, con l’evidenza di coloro che risultano morosi.



Nota operativa n. 6

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio regionale dell’Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell’inizio delle votazioni, firmate all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l’indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l’indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere (art.8 R.A.). Il Consiglio nazionale raccomanda di utilizzare nuove schede e di colore differente da quelle utilizzate nella tornata precedente. Le schede per il CUN, nella tornata 2021/2024, sono di colore azzurro per i professionisti e di colore giallo per i pubblicisti.

7.2. Modalità di voto

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera professionale o di documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo, non in regola con il pagamento dei contributi, sono ammessi a votare su presentazione di un documento attestante l'avvenuto pagamento delle quote morose (art. 10 R.A.)¹³.

Per la votazione del CUN il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal Collegio Unico Nazionale.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega (art. 6 L.I.). L'elettore, ritirata la scheda per il Consiglio nazionale e/o quella per il Consiglio regionale, viene invitato a votare nella cabina elettorale. Effettuato il voto provvede a chiudere la scheda inumidendone la parte gommata e riconsegnandola al presidente del seggio il quale la depone nell'urna (art. 11 R.A.).

7.3. Certificazione

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori¹⁴.

Viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi degli altri votanti; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali (art. 11 R.A.).

7.4. Durata e chiusura delle votazioni

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione (art. 6 L.I.).

In considerazione dell'introduzione del voto telematico la votazione si conclude in una sola giornata.

8. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 1[^] CONVOCAZIONE

8.1 Validità dell'assemblea

Ai fini della validità dell'assemblea in 1[^] convocazione, si tiene conto degli iscritti che hanno votato in modalità telematica e di quelli che hanno votato in presenza. Pertanto l'Assemblea è valida in 1[^] convocazione quando la somma dei votanti telematici e di quelli in presenza corrisponda almeno alla metà degli iscritti (art. 4 L.I.).

¹³ Si richiama la citata nota 5. Il CN ha più volte sottolineato che non è ammesso il pagamento delle quote in sede di ballottaggio.

¹⁴ In relazione alla necessaria apposizione della firma, va ricordato che la violazione dell'art. 11 del R.A. comporterebbe un insanabile vizio nei risultati delle elezioni, trattandosi di norma evidentemente destinata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: è chiaro, infatti, che la sua inosservanza impedisce l'individuazione precisa dei votanti (il problema si pone essenzialmente per quegli elettori a fianco al nominativo dei quali è stata apposta soltanto una "x" e non, anche, la firma dello scrutatore), introducendo un elemento di incertezza che mal si concilia con l'obiettivo del legislatore di rendere chiara e trasparente l'intera procedura (anche assicurando che ciascuna votazione venga "certificata" dallo scrutatore mediante l'apposizione della sua firma accanto al nome dell'elettore) (C.N. 9.10.2002).

8.2 Accertamento della validità ed eventuale rinvio in 2^a convocazione

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi (art. 12 R.A.).

Qualora in 1^a convocazione non venga raggiunto il quorum costitutivo (la metà degli iscritti ai rispettivi elenchi dell’Albo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.I.) in uno o più Collegi, l’Ufficio elettorale non procede allo scrutinio. In particolare per quanto riguarda la votazione in presenza il presidente non procede allo spoglio delle schede che vengono conservate in un plico sigillato¹⁵. Stesso dicasi per i voti espressi telematicamente che rimarranno, pertanto, secretati e inaccessibili attraverso la distruzione delle chiavette di scrutinio. Il presidente, quindi, rinvia le operazioni elettorali in 2^a convocazione (art. 12 R.A.). Le operazioni di voto concernenti il CUN seguono le vicende relative alle assemblee delle circoscrizioni interessate. Pertanto, qualora l’Assemblea in 1^a convocazione non fosse valida, anche quella relativa alle minoranze linguistiche sarà dichiarata invalida indipendentemente dalla presenza di voti espressi.

8.3. Validità della 1^a convocazione relativa ad una sola categoria

Accertata la validità dell’Assemblea con riferimento ai soli votanti professionisti o ai soli votanti pubblicisti, il presidente del seggio elettorale dà immediato inizio, insieme agli scrutatori, alle operazioni di spoglio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione¹⁶ (art. 13 R.A.). Le votazioni relative all’elenco che non ha raggiunto il quorum costitutivo, sono rinviate in 2^a convocazione.

Con riferimento al CUN si procede allo scrutinio delle schede cartacee relative alla categoria la cui Assemblea sia stata dichiarata valida.

Restano ferme le operazioni di secretazione per le schede non scrutinate già illustrate in precedenza.

Nota operativa n. 7



Lo scrutinio delle schede dovrebbe seguire il seguente ordine:

1. Schede cartacee delle votazioni per il Consiglio nazionale;
2. Schede cartacee delle votazioni per il Consiglio regionale e Collegio dei Revisori dei Conti.

Solo successivamente, previa autorizzazione dell’Ufficio elettorale Centrale, si potrà accedere all’Area Riservata per lo scrutinio delle votazioni telematiche per il Consiglio nazionale e per il Consiglio regionale.

Per lo scrutinio dei voti telematici relativi al CUN vedi par. 12.1

¹⁵ Per “elettori aventi diritto al voto” è da intendersi il totale degli iscritti e non già il numero di coloro in regola con il pagamento delle quote (C.N. 4.10.2007).

¹⁶ Il Consiglio nazionale ha ribadito che un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l’Ordine è seggio a tutti gli effetti. Questo vuol dire che deve essere seguita la stessa procedura e ciò vale anche per lo scrutinio, che deve essere fatto presso ciascun seggio (C.N. 9.2.2005). Non possono essere trasferite le urne di un seggio distaccato al seggio principale e aperte, per lo spoglio, in questa sede. Così facendo gli elettori del seggio distaccato non possono assistere, come previsto, allo scrutinio che li riguarda direttamente (C.N. 9.10.2002).

8.4. Scrutinio delle schede cartacee

Il presidente del seggio, dopo le operazioni di scrutinio del voto telematico, procede allo scrutinio delle schede cartacee (art. 6 L.I.).

Sono considerate **nulle** le schede diverse da quelle previste dal R.A. o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante. Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti¹⁷ nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere (art. 13 R.A.).

In tale ultimo caso la nullità è da intendersi riferita alla scheda che riporta un numero di voti espressi maggiore di quello consentito¹⁸. Attesa l'unicità della scheda, la nullità riguarda tutte le votazioni ivi contenute (ad esempio Consiglio e Collegio dei revisori), indipendentemente dalla circostanza che il surplus nelle preferenze riguardi solo una delle votazioni¹⁹.



Box 4

Scrutinio dei voti telematici

I presidenti dei seggi regionali centrali, alla chiusura di ogni votazione, comunicheranno all'Ufficio elettorale centrale il numero dei votanti - dato dalla somma di chi ha partecipato in presenza, in modalità telematica e nei seggi decentrati - e l'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea (art. 17 R.V.). L'Ufficio elettorale centrale, verificati i dati, autorizzerà lo scrutinio dei voti e il relativo conteggio. A tale scopo, il notaio trasmetterà telematicamente i file con estensione ".key" che dovranno essere caricati dal Presidente del seggio regionale centrale nell'Area Riservata dedicata allo scrutinio. Ciò consentirà di leggere i report che specificheranno:

- il numero di schede bianche espresse telematicamente per Organo, utile per definire il quorum elettivo;
- il numero delle preferenze espresse telematicamente per gli eleggibili del Consiglio regionale, Collegio dei Revisori dei Conti e Consiglio nazionale.

8.5 Formazione della graduatoria

Terminato anche lo spoglio delle schede cartacee, il presidente del seggio regionale centrale somma i voti presenti sulla piattaforma telematica a quelli espressi presso il seggio elettorale nonché quelli pervenuti dagli eventuali seggi distaccati. Il presidente forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età (art. 13 R.A.). Quindi proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all'art. 6 della L.I.

Il presidente, quindi, determina sulla base della graduatoria, per quanti candidati debba procedersi, alla data stabilita nell'avviso di convocazione, a eventuale votazione di ballottaggio (art. 13 R.A.).

¹⁷ Omonimia. Il voto è valido quando non sussiste incertezza sull'identità della persona votata, in assenza di liste di candidati in senso proprio. La chiarezza necessaria a distinguere il votato dal suo omonimo può essere desunta da ogni circostanza del caso concreto idonea a far identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l'elettore ha inteso votare.

¹⁸ Il Consiglio nazionale ha dichiarato sulle tali schede in considerazione del fatto che non è possibile distinguere la chiara volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccedenza che le disposizioni di legge e regolamentari non indicano, oltre alla circostanza che le preferenze eccedenti potrebbero essere considerate un segno di riconoscimento (C.N. 4.10.2007 confermata da sentenza Tribunale Milano n. 5251/2008).

¹⁹ Il Consiglio nazionale ha dichiarato sulle tali schede nelle quali erano contenute, indifferentemente, più preferenze di quelle consentite sia per la elezione dei consiglieri regionali sia dei revisori dei conti rilevando che unica è la scheda e unico è anche lo scrutinio effettuato dal seggio con l'attribuzione delle preferenze ai diversi candidati (C.N. 31.3.2009).

8.6 Verbalizzazione delle operazioni del seggio

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo (art. 13 R.A.).

9. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 2[^] CONVOCAZIONE

9.1 Validità dell'assemblea

L'assemblea è valida in 2[^] convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 4 L.I.). Le operazioni di voto concernenti il CUN seguono le vicende relative alle assemblee elettorali delle circoscrizioni elettorali interessate.

9.2 Scrutinio e proclamazione

Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio si rimanda alle descrizioni analitiche contenute nel BOX n. 4 e nel par. 8.4. Il presidente del seggio regionale centrale proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, 6 professionisti e 3 pubblicisti per il Consiglio regionale e 2 professionisti ed 1 pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti (art. 13 R.A.)²⁰.

Procede inoltre alla proclamazione del/dei professionista/i eletto/i e alla proclamazione “con riserva” del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.

Si evidenzia che nel silenzio della legge, è da ritenere che per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna far riferimento unicamente ai **voti validamente manifestati** e che la scheda bianca o il voto nullo escludano i rispettivi autori dal novero dei votanti (C.N. 6.10.1998 – Consiglio di Stato, Sez. Terza, 4.2.1997 - C.N. 4.10.2007).

9.3 Scrutinio CUN

Lo spoglio delle schede cartacee relativo al CUN dovrà, comunque, essere svolto dai seggi costituiti presso le circoscrizioni elettorali interessate, non oltre la conclusione delle votazioni. Il presidente dell'assemblea della circoscrizione elettorale presso la quale si svolgono le operazioni di voto per il CUN, procede alla formulazione in base al numero dei voti riportati, delle graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti e provvede alla immediata comunicazione dei risultati, via Pec, al Consiglio nazionale.

Nota operativa n. 8



Gli Uffici degli Ordini regionali entro il giorno successivo allo spoglio trasmettono al Consiglio nazionale, con plico la cui spedizione risulti tracciabile, il verbale delle operazioni di scrutinio e le schede scrutinate relative all'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche.

9.4 Rinvio a eventuale ballottaggio

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno raccolto il maggior numero di

²⁰ La norma impone che la proclamazione degli eletti debba avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio (C.N. 9.2.2005).

preferenze. Gli eleggibili in ballottaggio saranno pari al doppio dei consiglieri ancora da eleggere (art. 6 L.I.)²¹.

Nota operativa n. 9



Gli Uffici degli Ordini regionali dovranno trasmettere all’Ufficio elettorale centrale gli elenchi degli eleggibili, previa verifica del possesso dei requisiti per essere eletti negli organi dell’Ordine regionale e del Consiglio nazionale. Si evidenzia che per essere eletti al Cnog è necessaria la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso INPGI che va verificata a cura dell’Ordine regionale. Occorre tenere presente che nel predisporre le schede contenenti i nomi dei candidati al ballottaggio gli stessi vanno elencati in base al numero dei voti riportati e non in ordine alfabetico.

10. BALLOTTAGGIO

Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio si rimanda alle descrizioni analitiche contenute nel BOX n. 4 e nel par. 8.4.

Compiuto lo scrutinio il presidente dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11. COMUNICAZIONI ESITO ELEZIONI

Il presidente del seggio regionale centrale, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia e al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti. Provvede poi alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale (art. 6 L.I. e art. 15 R.A.)²². Per l'invio dei dati al Consiglio nazionale si raccomanda l'utilizzo del facsimile di nota ripilogativa dei risultati delle votazioni pubblicato sul sito www.odg.it nel box “SPECIALE ELEZIONI 2021”.

12. PROCLAMAZIONE ELETTI RAPPRESENTANTI MINORANZE LINGUISTICHE ED ESCLUSIONE DEL PUBBLICISTA ELETTO CON IL MINOR NUMERO DEI VOTI

12.1 Scrutinio Ufficio CUN per le minoranze linguistiche

Concluse le operazioni di rinnovo del Consiglio nazionale con la proclamazione degli eletti presso le circoscrizioni elettorali di cui all'art.1 del DPR 115/1965, il CUN provvede allo scrutinio del voto telematico relativo alle minoranze linguistiche nonché alla successiva formulazione della graduatoria generale rispettivamente dei pubblicisti e dei professionisti appartenenti alle minoranze linguistiche, sulla base dei verbali e della documentazione pervenuti dai Consigli regionali degli Ordini interessati. La L.I. stabilisce che il rappresentante

²¹ Irrilevante è il fatto che il componente del seggio, ammesso al ballottaggio, continui ad esercitare la sua funzione a meno che, nell'esercizio di tali funzioni, non ponga in essere un'attività di propaganda elettorale o, comunque, non influisca sulle operazioni elettorali (C.N. 4.11.1992).

²² L'espressione “proclamazione del risultato delle elezioni” indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni (C.N. 9.2.2005).

dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella del rappresentante dei pubblicisti. Pertanto il primo scrutinio dovrà riguardare le schede relative alla categoria dei pubblicisti e successivamente quelle dei professionisti.

12.2 Proclamazione eletti CUN

Il CUN proclama eletto il pubblicista che abbia riportato il maggior numero di voti, indicando, contestualmente, quale sia l'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i 20 giornalisti pubblicisti eletti dalle 20 assemblee elettorali regionali (e proclamati con riserva). Procede quindi allo scrutinio delle schede riguardanti la categoria dei professionisti.

Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti. Di conseguenza sarà proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato nell'altra categoria. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i 20 pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

13. RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI

13.1 Come proporre ricorso

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo direttamente al Consiglio nazionale dell'Ordine, **entro 10 giorni** dalla proclamazione. Tale procedura è identica sia che si contesti l'elezione di un componente del Consiglio regionale sia che si contesti quella di un consigliere nazionale (art. 8 e art. 16 L.I.)²³.

13.2 Effetti del ricorso. Esiti dell'impugnativa

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 L.I., non hanno effetto sospensivo. Tuttavia nei ricorsi in materia elettorale (...) su specifica domanda del ricorrente nell'atto introduttivo o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (artt. 60 della L.I. e 59 del R.A.).



Nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente **annullamento dell'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale** o di specifico Collegio dei Revisori dei Conti, si applica l'art. 18 del R.A.

Quando il **reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio regionale** e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che sono indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla (art. 19 del R.A.).

Quando il **reclamo investe l'elezione di propri componenti** il Consiglio nazionale stesso fissa un termine non superiore a 30 giorni perché da parte dell'Assemblea regionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla (art. 20 del R.A.).

²³ Il Consiglio di Stato (sent. 31.7.1998 n. 1149) ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto. Ciò in quanto le operazioni elettorali – seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni – mantengono comunque un carattere unitario (C.N. 9.2.2005).

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

Finito di stampare nel mese di Settembre 2021
da Pittini Digital Print - Roma